

MANIFESTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLA LIBERALIZZAZIONE DEL MEDICO CERTIFICATORE PRIVATO

(Ex art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

Il Quadro Normativo Vigente e il Dualismo Certificativo

L'ordinamento giuridico italiano prevede la coesistenza di due canali paralleli, aventi pari dignità e forza di legge, per lo svolgimento delle visite mediche finalizzate al conseguimento e al rinnovo della patente di guida:

1. Il canale legato allo **status istituzionale, militare o di servizio del medico**, disciplinato tassativamente dall'**art. 119, commi 2, 2-bis e 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)**. Tale canale riserva l'attività certificativa ai medici dipendenti pubblici delle strutture ASL assegnati al servizio di medicina legale e alle altre figure istituzionali individuate dalla norma (medici militari, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, ecc.), in attività di servizio o in quiescenza, nonché alle Commissioni Mediche Locali (CML). All'interno di questo stesso canale si registra una profonda asimmetria operativa: mentre i medici delle ASL in servizio possono esercitare l'attività certificativa e utilizzare il codice identificativo informatico esclusivamente all'interno delle strutture pubbliche o in regime di *intramoenia*, ai medici militari è storicamente concesso il privilegio di operare liberamente con il proprio codice di identificazione anche all'esterno della struttura di appartenenza e in regime libero professionale privato.
2. Il canale legato esclusivamente alle **competenze specialistiche e per titoli professionali** del medico in regime di libera professione, espressamente istituito e disciplinato dall'**art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112**.

Il "Caso Veneto" come Modello Giuridico Nazionale

A seguito di una rigorosa azione giudiziaria volta a superare il silenzio e l'inadempimento della Pubblica Amministrazione, la magistratura amministrativa (**TAR Veneto, Sez. III, Sentenza n. 997/2024 e Ordinanza n. 1544/2024**) ha statuito che l'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 112/1998 è una norma precettiva e immediatamente applicabile. Le Regioni hanno l'obbligo tassativo di provvedere all'istruttoria e all'istituzione degli Albi provinciali/regionali dei medici privati certificatori, non potendo l'amministrazione opporre alcuna discrezionalità politica o carenza tecnica.

In piena ottemperanza a tali pronunce, la Giunta Regionale del Veneto, con **Deliberazione n. 234 del 12 marzo 2025**, ha istituito l'Albo regionale gestito operativamente da Azienda Zero. I requisiti minimi di accesso per i medici privati si basano sui titoli professionali e di carriera:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, iscrizione all'Ordine da almeno 3 anni;
- il possesso di specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida che afferiscono istituzionalmente alla *Classe della Sanità Pubblica* ai sensi del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 (segnatamente: Medicina Legale, Medicina del Lavoro, nonché Igiene e Medicina Preventiva);
- aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida degli autoveicoli da almeno 2 anni.

La Sconfitta delle Resistenze Corporative

Nel corso del 2025, la S.I.M.C.E. (Società Italiana Medicina Certificativa) ha tentato di bloccare in radice l'efficacia del bando veneto promuovendo un ricorso giudiziale d'urgenza. Tale iniziativa ostruzionistica è stata pienamente respinta sia in primo grado (**Ordinanza TAR Veneto n. 276/2025**) sia in sede di appello dal Consiglio di Stato (**Ordinanza n. 3040/2025**). I giudici amministrativi, oltre a riaffermare la **netta prevalenza dell'interesse pubblico alla liberalizzazione**, hanno sollevato una decisiva **carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo all'associazione ricorrente**. Nelle motivazioni è stato chiarito che la pretesa di preservare una riserva di fatto a favore delle categorie ex art. 119 C.d.S. non configura un interesse legittimo giuridicamente tutelabile, azzerando così le resistenze volte a restringere ingiustificatamente l'accesso professionale.

L'Integrazione nei Sistemi Ministeriali

La perfetta operatività del canale privato è certificata dallo stesso **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, il quale ha ufficialmente inserito sul Portale dell'Automobilista lo specifico *"Modulo di richiesta del codice di identificazione per il rilascio delle certificazioni mediche [...] per medici iscritti ad albi provinciali"* ex art. 103, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il sistema telematico centrale del CED della Motorizzazione è, pertanto, già pienamente configurato e pronto ad accogliere i medici privati abilitati dalle Regioni.

Le Criticità derivanti dall'Inerzia Amministrativa

L'omessa applicazione dell'art. 103, comma 1, lett. a) in quasi tutte le Regioni italiane genera gravi distorsioni del mercato e della tutela della salute:

- **Preclusione occupazionale ingiustificata:** Medici specialisti privati con elevate competenze tecniche e titoli di studio abilitanti vengono totalmente esclusi da un mercato professionale per il solo dato formale di non appartenere o non essere appartenuti ai ruoli della Pubblica Amministrazione o delle Forze Armate, in palese violazione del principio di uguaglianza e libertà di concorrenza.
- **Compromissione della qualità del servizio:** La limitata platea di professionisti abilitati concentra enormi volumi di accertamenti presso le reti distributive del settore (autoscuole, agenzie, ecc). Questo oggettivo sovraccarico numerico riduce inevitabilmente i tempi di esecuzione necessari per lo svolgimento di una visita monocratica accurata, pregiudicando la qualità delle verifiche mediche e la tutela della fede pubblica, a potenziale **discapito della sicurezza stradale complessiva**.

Obiettivi dell'Azione Nazionale

Sollecitare l'intervento sussidiario degli Ordini Professionali e l'attivazione delle sigle sindacali affinché ogni singola Giunta Regionale proceda all'apertura immediata degli Albi ex art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 112/1998, applicando i criteri d'accesso e i requisiti già validati dalla giurisprudenza amministrativa, a **tutela del diritto al lavoro dei medici e della sicurezza dei cittadini**.
